

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA

Viale Rimembranze, 31 – 18100 IMPERIA - Tel. 0183/969909

C.F. 90088810081

Sede Imperia Viale Rimembranze, 31 Tel. 0183/969909

Sede Associata Sanremo - Villa Meglia -Corso F.Cavallotti, 123 Tel. 0184/541699

Sede Associata Ventimiglia Via Roma, 61 Tel. 0184/351182

Sezione Carceraria di Imperia presso la Casa Circondariale di Imperia

Sezione Carceraria di Sanremo presso la Casa Circondariale di Sanremo

e-mail: immm04500q@istruzione.it immm04500q@pec.istruzione.it

OGGETTO: CAPITOLATO E DISCIPLINARE Procedura per l'affidamento diretto di "acquisto di tecnologie e arredi", ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo base d'asta pari a €52.500,00 I.V.A. esclusa e €63.684,00 I.V.A. inclusa.

Avviso Pubblico D.M. 222 del 11/08/2022 "Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA" per l'attuazione di "progetti in essere" del PNRR relativi alla linea di Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - CUP: I74D24000260006

Titolo progetto: Dipinte in queste rive son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive

Codice progetto: M4C1I3.2-2024-1182-P-42900

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato intende regolamentare i principali requisiti e gli elementi che verranno negoziabilmente inseriti nel contratto avente ad oggetto **acquisto di tecnologie e arredi** (di seguito, il "Contratto"), che l'Amministrazione scolastica sottoscriverà con un Operatore Economico individuato in possesso dei requisiti necessari per l'esatta e completa esecuzione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è "acquisto di tecnologie e arredi" (di seguito, il "Servizio"), nonché tutte le attività accessorie, strumentali o comunque collegate alla sua completa e corretta esecuzione. Il Servizio è finalizzato a:

CREAZIONE DI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI.

In particolare, l'affidamento in oggetto è finalizzato all'acquisizione di quanto di seguito indicato:

Descrizione tecnica capitolato	U.m.	Q.tà
Caratteristiche principali: * IPAD 9TH 10.2" WI-FI 64GB * Splendido display Retina da 10,2" con True Tone * Chip A13 Bionic con Neural Engine * Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica * 64GB di archiviazione Altoparlanti stereo * Touch ID per l'autenticazione sicura e Apple Pay - - Wi-Fi 802.11ac - Fino a 10 ore di autonomia * Connettore Lightning per la ricarica e gli accessori * Compatibile con Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard * S.O. iOS 16 o superiore, incredibilmente potente, facile da usare e pensato per sfruttare al massimo la versatilità del Tablet	pz	80
Licenza d'uso della soluzione Mobile Device Management (MDM) "Jamf School" assegnabile ad un solo dispositivo (univoco numero di serie) e riassegnabile solo in caso di sostituzione in assistenza presso un centro autorizzato Apple	copie	80
Office Suite - CSP- Microsoft 365 A1 EDUCATION? Licenza Microsoft, valida per 6 anni, legata al solo dispositivo informatico. M365 A1 è un bundle di più servizi che, oltre a consentire la classe multimediale e interattiva, in presenza o a distanza, con Microsoft Teams Education, contiene molto altro ancora. Si tratta di una soluzione valida per il ciclo medio di vita di un PC ovvero per 6 anni. La licenza Microsoft 365 Education A1 per dispositivo, include: 1. applicazioni di Office su desktop (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams etc)per facilitare lo studio online e offline 2. Microsoft Intune for Education, gestione di tutti i dispositivi Windows e iOS, gli utenti e migliaia di app da una sola dashboard 3. Minecraft for Education Edition, un'esperienza di apprendimento coinvolgente e un gioco che gli studenti amano 4. Aggiornamento del Sistema operativo all'ultima versione di Windows Pro Education	pz	80
Custodia e tastiera per iPad 10.2 - Black/Grey - Italiano	pz	80
Pencil digitale con porta di ricarica USB-C Fast Charge (Cavo USB-C e 2 punte incluse)	pz	80
Start-UP – organizzazione e predisposizione di ASM e MDM JANF. Il Pacchetto prevede 10 ore in teleassistenza. Il servizio verrà erogato da persona da noi identificata come adeguata e qualificata al supporto e soluzione delle necessità del Cliente. Il calcolo ai fini dell'esaurimento del servizio sarà effettuato sulla base del consumo reale delle ore previste, con tolleranza di 10' ad intervento.	pz	1

Unità mobile di ricarica. dotato di porte con chiusura di sicurezza a chiave per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica. L'anta anteriore apribile a 270° con serratura " spingi-apri ". Barre di alimentazione 4 incluse, 36 alloggiamenti - 3 livelli da 12 dispositivi, Power Management System incluso per la gestione temporizzata di 3 cicli diversi di ricarica, Gruppo di ventilazione forzata dell'aria incluso, divisori in ABS con passacavi, ruote con freno per agevolare lo spostamento, impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento dell'intera unità. Materiale costruttivo Metallo nero Materiale impugnature ABS/Metallo bianco Dimensioni prodotto 697 x 647 x H1007 mm	pz	5
ConferenceCam - funzionalità video HD ad audio di qualità. Campo visivo di 78 gradi, funzione di panoramica video di 180 gradi e viva voce full-duplex. Controlli direttamente sull'unità e il telecomando incluso. Possibilità di effettuare panoramica, inclinazione e zoom, regolare volume e disattivare l'audio del microfono. L'asta per innalzare la webcam e il cavo USB di 2,4 metri consentono di regolare l'altezza e la distanza della webcam per ottenere le angolazioni più adatte e fare la migliore impressione. ConferenceCam si connette rapidamente tramite USB. Suono omnidirezionale e audio con eliminazione dell'eco. Controllo tramite telecomando e pulsanti sulla base	pz	5
SISTEMA MICROFONICO WIRELESS A 2 CANALI 2.4GHz/128-bit Caratteristiche Sistema microfonico wireless a doppio canale per la registrazione simultanea di due sorgenti Trasmissione digitale serie IV a 2,4GHz, crittografia a 128-bit: audio cristallino fino a 200m Ottimizzato per un funzionamento estremamente stabile in ambienti RF densi Uscita analogica TRS da 3,5mm, uscita digitale USB-C e iOS: compatibilità universale con fotocamere, dispositivi mobili e computer Registrazione a bordo: oltre 24 ore di memoria interna Modalità di registrazione mono o stereo: registra ogni canale separatamente o combinali per la massima flessibilità in post-produzione Canale di sicurezza, controllo del guadagno flessibile (pad a tre stadi, espandibile a 10 stadi) Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata: fino a 7 ore di durata Dimensioni TX: (L)44 x (W)45,3 x (H)18,3 mm Peso TX: 30g Dimensioni RX: (L)44 x (W)45,5 x (H)18,3 mm Peso RX: 32g	pz	5

Makeblock - Halocode Standard Innovation kit Scheda tecnica HaloCode Processore Xtensa 32-bit LX6 dual-core processor Frequenza principale del processore 240MHz Connessioni WiFi / Bluetooth / Porta seriale Micro-USB Memoria Flash ROM 440K, RAM 520K Memoria estesa Storage (SPI Flash) 4MB, Memory (PSRAM) 4MB Componenti scheda 12 RGB LED, sensore di movimento (accelerometro a 6-assi e giroscopio), microfono (rilevamento voce e volume), pulsante programmabile, sensore di tocco (4 porte I/O) Tensione di esercizio 3V Dimensioni 45mm di diametro Peso 10g incluso nella confezione 1x HaloCode 3x Batteria AAA 1x Porta batteria AAA 1x Cinturino in velcro 4x Elementi di fissaggio a gancio 4x Cavetti a bocca di coccodrillo 1x Nastro di lamina di rame 1x Cavo micro-USB 1x Guida utente	pz	20
Incluso consegna presso i plessi e installazioni come sopra descritto Sarà comunicato in fase di stipula definizione quantità per sedi		

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico affidatario dovrà garantire che:

- il Servizio in oggetto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- ove previsto in relazione alla natura e all'oggetto dell'affidamento, il Servizio è conforme e possiede i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Tale conformità sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione scolastica secondo quanto indicato negli allegati (c.d. "check list") alla Circolare DNSH n. 32/2021

Il Contratto sarà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di rotazione, nonché secondo i criteri, i termini e nell'osservanza delle modalità previsti nel presente documento.

Il Contratto sarà affidato ad un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del Servizio richiesto che offrirà i beni e/o i servizi maggiormente rispondenti all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare e che siano congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il Servizio con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto sottoscritto con l'Amministrazione.

Art. 3 - VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore di base stimato dell'affidamento in oggetto è pari a **€52.500,00 I.V.A. esclusa e €63.684,00 I.V.A. inclusa** ed è stato determinato dall'Istituto Scolastico tenuto conto dell'importo complessivo ricevuto a titolo di finanziamento per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto.

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di base della procedura sopra indicata.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Gli effetti del Contratto vincoleranno l'operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del Servizio richiesto.

Le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Operatore Economico Affidatario dovranno essere portate a compimento entro la data di conclusione delle attività progettuali così come prevista nel cronoprogramma delle attività del Progetto in oggetto.

L'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per la realizzazione del Progetto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di Progetto, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento.

Data la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico o proroga, pena la nullità dell'atto medesimo.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), l'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale convenuto.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.

Ove ricorrano tali situazioni, l'Amministrazione scolastica procede all'esclusione, automatica e non automatica, degli operatori economici che abbiano partecipato alla presente procedura, in qualunque momento, nel corso dello svolgimento della stessa.

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, l'operatore economico invitato a partecipare alla procedura in oggetto deve dichiarare e dimostrare:

- di essere iscritto per la tipologia e natura del Servizio da affidare, presso la CCIAA territorialmente competente ovvero presso il Registro delle Commissioni Provinciali per le Cooperative, ovvero presso lo Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro o, ancora, presso i competenti ordini professionali per lo svolgimento di un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto del Servizio da affidare;
- di rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali e possedere un DURC valido;
- di essere in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni di settore e/o attinenti all'esecuzione

delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente affidamento;

- essere in regola con gli adempimenti di tutti gli obblighi in materia di sicurezza relativi al Servizio richiesto;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;
- di essere in possesso di idonea copertura assicurativa a norma con le vigenti disposizioni di Legge sulle responsabilità civili verso terzi.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Scuola ne darà segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

L'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, possedere i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico offerente e/o i suoi responsabili, personale dirigente e/o dipendente:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- di rispettare nell'esecuzione del Servizio i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, laddove richiesto dalla natura dell'oggetto dell'affidamento, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 213 in attuazione della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo), i dati identificativi del titolare effettivo, la percentuale di proprietà di ciascun titolare effettivo e la data di inizio di titolarità di ciascun titolare;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità rispetto all'esecuzione del Servizio in oggetto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'articolo 15-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'affidamento definitivo, il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti durante la procedura di affidamento.

Art. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. n. 36/2023, verifica l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e ss. del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con

modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica e, quando in conseguenza delle suindicate verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs 36/2023.

L'Istituto eseguirà anche le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto.

A tal fine, il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli **O.E. U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia**, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica sarà svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere e di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, è facoltà dell'Amministrazione scolastica richiedere agli stessi un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità o altre forme di prove documentali contemplate anche dal registro on line dei certificati (e-Certis) secondo quanto stabilito dall'art. 105 del Codice e dall'Allegato II.8 al Codice. Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli **O.E. extra U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia**, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 in forza del quale *"gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri"*.

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta presentata dall'operatore economico offerente potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al richiamato articolo.

In particolare, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico offerente, la Stazione Appaltante assegna un termine non inferiore a **5 (cinque)** giorni e non superiore a **10 (dieci)** giorni per:

- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine fissato per la presentazione delle offerte;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di affidamento, con esclusione della documentazione che compone l'offerta. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ove l'operatore economico offerente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'offerta presentata dall'operatore economico non sarà valutata dall'Amministrazione scolastica.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione, documenti ed elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva è sanabile.

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 9 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte dell'affidamento in oggetto, sarà corrisposto all'Operatore economico affidatario l'importo pattuito dalle parti nel Contratto a titolo di corrispettivo.

Tale importo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel Contratto e in ogni altro atto afferente l'esecuzione del Servizio in oggetto; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'Istituto provvederà alla liquidazione dell'importo contrattualmente dovuto a titolo di corrispettivo, su presentazione della relativa fattura elettronica, entro 30 gg data fattura a seguito di verifica beni e collaudo. In particolare, si rappresenta sin d'ora che il pagamento della fattura è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.

I prodotti non ritirati **15 (quindici) giorni** lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Sulle fatture elettroniche dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola, il CIG, il CUP, il Codice Progetto il Titolo relativo alla procedura in oggetto.

Il pagamento del corrispettivo dovuto seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del soggetto finanziatore e sarà effettuato in ogni caso entro **30 (trenta) giorni** dalla data di effettivo accreditamento dei fondi stessi. È facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

In particolare, è riconosciuta all'Istituto Scolastico la facoltà di concedere all'Affidatario degli acconti a saldo di fatture/forniture parziali, previa verifica di conformità, in termini di quantità e qualità, del Servizio parzialmente eseguito.

Resta inteso che, anche in tal caso, gli acconti saranno corrisposti all'Operatore Economico Affidatario secondo le modalità di pagamento convenute nel Contratto e, in ogni caso, nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità

dei flussi finanziari.

Nello specifico, l'Istituto provvederà alla liquidazione di quanto dovuto per la parte del Servizio eseguito su presentazione della relativa fattura elettronica e, previa positiva verifica di conformità delle prestazioni eseguite, entro e non oltre 30 gg data fattura a seguito di verifica beni e collaudo.

Si rappresenta, infine, che non sono dovuti oneri di sicurezza in quanto trattasi di affidamento di mera fornitura di beni e servizi e che il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento.

ART. 10 - CONSEGNA e RESI PER MERCE NON CONFORME

La fornitura dovrà essere consegnata dall'Affidatario presso le sedi che vi saranno comunicate in fase di stipula, entro e non oltre il 30/04/2025 pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'avvenuta consegna della fornitura deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «DDT»), la cui copia verrà affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il DDT dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell'Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale) e dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall'Affidatario e dal personale dell'Istituto.

La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della fornitura, indica la mera consegna della stessa.

Nel caso di difformità qualitativa (*mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH, laddove richiesti*) e/o quantitativa (*in eccesso e in difetto*) tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro **15 (quindici) giorni** lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione delle penali previste, e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto dall'Amministrazione. Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.

I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.

Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro **15 (quindici) giorni** lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro il termine suddetto potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

L'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro **5 (cinque) giorni** lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto.

È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.

I prodotti non ritirati **15 (quindici) giorni** lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto oppure di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere l'esecuzione del Servizio richiesto o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

Le penali, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.

L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi **5 (cinque) giorni** dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 del Codice civile, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano a:

1. osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali di cui all'oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
2. adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
3. rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
4. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
5. garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;
6. curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
7. a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;

8. a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
9. osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
10. garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
11. ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
12. a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
13. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
14. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
15. rispettare, laddove l'affidamento abbia ad oggetto dotazioni tecnologiche o servizi informatici di hosting e cloud, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("*Do No Significant Harm*" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
16. consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento, entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta;
17. verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualmente dovute in forza del presente affidamento ed il cronoprogramma delle attività di Progetto, nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
18. eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Progetto;
19. nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del suddetto obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure

di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;

20. qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

Art. 13 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche *in itinere*, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che l'Istituto scolastico, durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l'esatto adempimento delle stesse.

Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione scolastica procederà a sottoscrivere con quest'ultimo il Contratto in conformità a quanto disposto nei documenti relativi alla presente procedura e, in particolar modo, a quanto previsto nel presente Capitolato d'appalto, secondo le modalità previste all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento è immediatamente efficace nei confronti di entrambe le Parti contrattuali dopo l'aggiudicazione del medesimo.

Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del Contratto, è facoltà dell'amministrazione scolastica richiedere all'operatore economico affidatario la presentazione di una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'Istituzione Scolastica, la quale si riserva sin d'ora la facoltà di affidare l'esecuzione della Fornitura oggetto del Contratto a favore di soggetti terzi, in danno dell'affidatario.

Art. 16 – PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che osserva e che, per l'intera durata del Contratto, osserverà nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto le condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria ed all'ambito territoriale di riferimento (CCNL: commercio).

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico potrà applicare al proprio personale dipendente un differente contratto collettivo, previa dichiarazione alla Stazione appaltante e, in ogni caso, purché con il differente contratto collettivo applicato siano in ogni caso effettivamente garantite ai dipendenti le stesse tutele previste dal contratto collettivo come sopra indicato dalla Stazione appaltante.

L'Operatore Economico garantisce altresì che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio in oggetto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare nel termine di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio richiesto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle

imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 19 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Servizio, per tutta la durata del Contratto. In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente documento e dal Contratto.

Art. 20 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno **20 (venti) giorni** solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti. A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 21 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
2. qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni

- variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
3. sospensione, da parte delle Autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 4. manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
 5. interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
 6. grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
 7. violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
 8. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;
 9. esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
 10. cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
 11. apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;
 12. inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
 13. qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
 14. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
 15. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l'esecuzione del Contratto;
 16. mancato rispetto dell'Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
 17. reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
 18. dopo che siano pervenute **n. 5** contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario;
 19. qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica;
 20. mancato possesso, sia originaria che in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalla vigenti disposizioni di legge oppure, ove previsto, il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a **30 (trenta)** dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi la Fornitura, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura di affidamento della Fornitura oppure non

riuscisse ad assegnare a terzi l'esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare la Fornitura, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite p.e.c., affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, D.Lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

Art. 23 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico Affidatario l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 24 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e *ss.mm.ii.*

In particolare, l'Affidatario si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto il conto corrente dedicato indicato all'Amministrazione scolastica nei documenti della procedura e a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di **7 (sette) giorni** dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10).

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o attraverso strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad **€300,00** per ogni violazione accertata.

Art. 25 – SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

Art. 26 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione della fornitura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di cui all'oggetto.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luigi Romano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa